

UTENSILERIA • FERRAMENTA • IDRAULICA • GIARDINAGGIO • BULLONERIA • FUMISTERIA • SIDERURGIA • MACCHINE UTENSILI • IMPIANTI ASPIRAZIONE

A) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- A1) La Ditta **FRANZINI ANNIBALE S.p.A.**, d'ora in avanti la **VENDIRICE**, risponde solo delle obbligazioni assunte da persone legalmente autorizzate ad impegnarla. Pareri, impegni, formulati da parte dei suoi impiegati, venditori, rappresentanti, come pure rilascio di schizzi, illustrazioni etc..., devono essere considerati solo a titolo informativo e non impegnativo. La presente commissione sarà pertanto valida solo se accettata dalla ditta Franzini Annibale S.p.A. entro giorni otto dalla sua formulazione o se adempiuta dalla stessa.
- A2) La merce è sempre intesa F.co Nostri magazzini: eventuali modifiche alla presente clausola dovranno risultare espressamente dal testo dell'ordine.
- A3) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. La venditrice incarica del trasporto lo spedizioniere o vettore solo su mandato espresso del committente sul quale, anche in questo caso, gravano i rischi del trasporto. La venditrice assicura la merce, o la assicura per un diverso massimale, solo su specifica richiesta del Committente.
- A4) Eventuali vizi della merce devono, a pena di decadenza della garanzia di cui all'Art. 1490 del c.c., essere denunciati alla Venditrice. Tutte le segnalazioni d'anomalie relative alle consegne di materiale effettuate dalla Venditrice saranno dalla stessa esaminate sole se verranno trasmesse dal Cliente, specificando codice articolo, tipo d'articolo e quantità cui si riferisce l'anomalia in questione, a mezzo e-mail o fax con relativo timbro e firma, entro massimo 3 giorni dalla data di consegna.
- A5) Il prezzo convenuto fra le parti, se approvato dalla Venditrice, sarà mantenuto come specificato sull'ordinativo.
- A5 bis) La Venditrice procederà altresì all'addebito dei seguenti importi:
- € 0,90+IVA, qualora la spedizione delle fatture avvenga tramite posta ordinaria e non via e-mail;
- € 10,00+IVA, qualora la somma degli acquisti di materiale, a livello di "imponibile IVA", effettuati nel mese di riferimento della fatturazione in questione sia inferiore a € 100,00.
- A6) Trascorso il termine convenuto per il pagamento, decorreranno sulle somme dovute gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.
- A7) Nel caso di acconto versato all'ordine da parte del Committente, lo stesso verrà restituito senza interessi qualora l'ordinativo non venisse accettato dalla venditrice.
- A8) I termini di consegna sono sempre assolutamente indicativi, pertanto il Committente non potrà richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento danni per l'inosservanza dei termini stessi.
- A9) Nessuna richiesta o pretesa di risarcimento danni o risoluzione del contratto potrà essere avanzata nei confronti della Venditrice per inadempimenti o ritardi derivati da forza maggiore, avvenimenti particolari, conflitti sindacali e in generale fatti incolpevoli e ciò anche nel caso in cui la Venditrice si trovi in mora.
- A10) Nessuna azione, eccezione, pretesa o richiesta potrà essere intrapresa, opposta o avanzata nei confronti della Venditrice dal Committente non in regola con i pagamenti alle scadenze convenute.
- A11) Eventuali certificazioni relative sia alla composizione del prodotto che alle caratteristiche tecnologiche del prodotto dovranno essere specificate per iscritto al momento dell'ordine; rimane inteso che mentre le certificazioni relative alla composizione saranno a carico della Franzini, le altre, saranno poste a carico dell'ordinante.
- A12) Le parti convengono espressamente che per qualsiasi controversia che dovesse nascere in ordine ai contratti con la Venditrice sarà esclusivamente competente il **Foro di Reggio Emilia**.

B) CONDIZIONI DI VENDITA PER MACCHINE UTENSILI

- B1) La ditta Venditrice, al momento della consegna della macchina nuova, a norme "CE", fornirà al Committente il **MANUALE DI ISTRUZIONI E USO**, la **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE"** e quanto richiesto dalle normative in vigore.
- B2) Il committente si impegna a conservare ed a utilizzare la documentazione citata al punto B1, secondo quanto previsto dalle normative in vigore, mettendola a disposizione delle Autorità Competenti nel caso la stessa fosse richiesta. La Venditrice viene sollevata da ogni responsabilità nell'eventualità di smarrimento della suddetta documentazione da parte del Committente.
- B3) Nel caso di vendita a mezzo Leasing e/o legge Sabatini 1329/65, tutti i relativi documenti dovranno essere perfezionati e forniti alla Venditrice prima della consegna della macchina. Il committente è tenuto a verificare all'atto della consegna la **CONFORMITÀ** della merce all'ordinativo. Il committente che prenda in consegna la merce senza contestare la CONFORMITÀ all'ordinativo, decade da ogni azione ed eccezione al riguardo, derogandosi nel caso espressamente da quanto previsto al punto A4 delle Condizioni Generali di Vendita.
- B4) La venditrice trasferisce al Committente la **GARANZIA** della ditta costruttrice della macchina utensile venduta e pertanto s'impegna ad effettuare le riparazioni e le sostituzioni delle parti difettose alle condizioni e nei termini stabiliti dalla ditta costruttrice stessa e che il Committente dichiara di bene conoscere e di accettare espressamente. La Venditrice non risponde per difetti di funzionamento o di qualsiasi tipo che dipendano da incuria, errato uso della macchina, cattiva manutenzione da parte del Committente. La Venditrice si solleva da ogni responsabilità nel caso in cui la macchina o le loro parti venissero **MODIFICATE** da parte del committente. Eventuali riparazioni effettuate senza il preventivo consenso della Venditrice stessa, faranno decadere il diritto alla **GARANZIA**; così pure varrà quanto sopra se il Committente non sarà in regola con i relativi pagamenti.
- B5) Eventuali **MODIFICHE, RIMOZIONI, MANOMISSIONI**, da parte del Committente, delle Protezioni Antinfortunistiche o di qualsiasi altro Dispositivo previsto dalle attuali Normative in vigore, sollevano da ogni responsabilità la Venditrice.
- B6) Le Vendite di Macchine, parti ed accessori, venduti anche separatamente, con pagamento rateizzato, dovranno ritenersi eseguite con **"PATTO DI RISERVATO DOMINIO"**: ciò, implica che la Proprietà dei Macchinari di cui all'ordinativo resta alla Venditrice sino a che il Committente non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito. Pertanto il committente non potrà compiere alcun atto di disposizione della merce fino al completo pagamento.
- B7) Per quanto non presente e non citato nelle suddette **"CONDIZIONI DI VENDITA PER MACCHINE UTENSILI"** varrà quanto riportato al paragrafo **"CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA"**.
- C1) Il cliente-committente autorizza l'utilizzo da parte della Franzini Annibale S.p.A. dei dati che lo riguardano in relazione ai rapporti posti in essere a mente del D. Lgs.30/06/2003 n. 196.

IL CLIENTE-COMMITTENTE DICHIARA DI AVER ESAMINATO TUTTE LE CONDIZIONI DI CONTRATTO SOPRA ELENCAE ED INCONDIZIONATAMENTE LE APPROVA: SPECIFICATAMENTE POI APPROVA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341-1342 CODICE CIVILE LE CLAUSOLE DI CUI ALLE VOCI A1) limiti alla responsabilità della Franzini; A3) rischio deperimento merce; A4) termine denuncia vizi ; A6) decorrenza interessi legge L231/02; A7) sterilità acconto A8) termini di consegna; A9) limitazione responsabilità; A10) limitazioni azioni; A11) necessità di richiesta preventiva certificazioni; DELLE "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA" E B2-B3-B4-B5-B6 DELLE "CONDIZIONI DI VENDITA PER MACCHINE UTENSILI".